

DETRAZIONI EDILIZIE TRA NORME ANTIABUSI E FUTURE PROROGHE

A cura di Enrico Zanetti

LE NOVITÀ DEL DECRETO ANTIFRODE E DEL DDL BILANCIO PER IL 2022

ARGOMENTI

- ✓ Novità antifrode nella disciplina del superbonus 110%
- ✓ Novità antifrode nella disciplina delle opzioni ex art. 121
- ✓ Focus sulle attestazioni di congruità delle spese
- ✓ Altre misure di rafforzamento dei controlli preventivi
- ✓ Prospettive di proroga dei bonus edilizi e delle opzioni
- ✓ Il punto sul bonus facciate a fine 2021

DISCIPLINA DEL SUPERBONUS 110%

Il Decreto Antifrode introduce **due novità** nella disciplina dell'art. 119 del DL 34/2020:

- 1) in materia di **visto di conformità**
- 2) In materia di **attestazione di congruità delle spese**

VISTO DI CONFORMITÀ

Viene modificato come segue il **co. 11 dell'art. 119 del DL 34/2020**:

*«Ai fini dell'opzione per la cessione o per lo sconto di cui all'articolo 121, **nonché in caso di utilizzo della detrazione nella dichiarazione dei redditi, il contribuente richiede il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta per gli interventi di cui al presente articolo. [...] In caso di dichiarazione presentata direttamente dal contribuente all'Agenzia delle Entrate, ovvero tramite il sostituto d'imposta che presta l'assistenza fiscale, il contribuente, il quale intenda utilizzare la detrazione nella dichiarazione dei redditi, non è tenuto a richiedere il predetto visto di conformità.»***

OGGETTO DEL VISTO

Il visto di conformità «superbonus» riguarda solo i dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione, non l'intera dichiarazione dei redditi in cui viene utilizzato il superbonus come detrazione d'imposta.

Il contribuente è tenuto a conservare la documentazione attestante il rilascio del visto di conformità (da acquisire entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi), unitamente ai documenti giustificativi delle spese e alle attestazioni che danno diritto alla detrazione.

Nel caso in cui il contribuente faccia apporre il visto di conformità sull'intera dichiarazione dei redditi per altre ragioni normativamente previste (ad esempio, per poter compensare in misura superiore a 5.000 euro annui il credito risultante), il visto sull'intera dichiarazione assorbe l'obbligo di specifico visto sulla sola documentazione superbonus.

Circ. Agenzia delle Entrate 29.11.2021 n. 16 (§ 1.1.1)

ESCLUSIONE DELL'OBBLIGO

L'obbligo di visto di conformità «superbonus» viene meno *«nell'ipotesi in cui la dichiarazione sia presentata direttamente dal contribuente, attraverso l'utilizzo della dichiarazione precompilata **predisposta** dall'Agenzia delle Entrate (**modello 730 o modello Redditi**), ovvero tramite il **sostituto d'imposta** che presta assistenza fiscale (**modello 730**)»*

Circ. Agenzia delle Entrate 29.11.2021 n. 16 (§ 1.1.1)

DETRAIBILITÀ DELLA SPESA

Le spese sostenute per il rilascio del visto di conformità «superbonus» rientrano tra quelle detraibili (fino a concorrenza dei corrispondenti tetti massimi di spesa agevolata) esattamente come nel caso in cui il rilascio del visto di conformità avvenga a fronte della fruizione del superbonus 110% mediante esercizio di una delle due opzioni previste dall'art. 121 del DL 34/2020.

Circ. Agenzia delle Entrate 29.11.2021 n. 16 (§ 1.1.1)

DECORRENZA DELL'OBBLIGO

Se il **soggetto**, che beneficia del superbonus 110% come detrazione IRPEF/IRES in dichiarazione dei redditi, ha sostenuto le spese detraibili al di fuori dell'esercizio di impresa (ed è pertanto un soggetto che va «**per cassa**»), l'obbligo di visto di conformità sussiste solo «*con riferimento alle fatture emesse e ai relativi pagamenti intervenuti a decorrere dal 12 novembre 2021*».

Se il **soggetto**, che beneficia del superbonus 110% come detrazione IRPEF/IRES in dichiarazione dei redditi, ha sostenuto le spese detraibili nell'esercizio di impresa (ed è pertanto un soggetto che va «**per competenza**»), l'obbligo di visto di conformità sussiste solo «*con riferimento alle fatture emesse a decorrere dal 12 novembre 2021, a prescindere dal periodo di imputazione della spesa*».

Circ. Agenzia delle Entrate 29.11.2021 n. 16 (§ 1.1.1.1)

ATTESTAZIONE DI CONGRUITÀ

Viene modificato come segue il **co. 13-bis dell'art. 119 del DL 34/2020**:

*«[...] Ai fini dell'asseverazione della congruità delle spese si fa riferimento ai prezzi individuati dal decreto di cui al comma 13 lettera a), **nonché ai valori massimi stabiliti, per talune categorie di beni, con decreto del Ministro della transizione ecologica.** Nelle more dell'adozione dei predetti decreti, la congruità delle spese è determinata facendo riferimento ai prezzi riportati nei prezzi predisposti dalle regioni e dalle province autonome, ai listini ufficiali o ai listini delle locali camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ovvero, in difetto, ai prezzi correnti di mercato in base al luogo di effettuazione degli interventi»*

L'emanazione del decreto MITE è prevista entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del DL 157/2021.

DISCIPLINA DELLE OPZIONI

Il Decreto Antifrode introduce **due novità** nella disciplina dell'art. 121 del DL 34/2020:

- 1) in materia di **visto di conformità**
- 2) In materia di **attestazione di congruità delle spese**

VISTO DI CONFORMITÀ

La lettera a) del neo-introdotta co. 1-ter dell'art. 121 del DL 34/2020 dispone che:

«Per le spese relative agli interventi elencati nel comma 2, in caso di opzione di cui al comma 1:

a) il contribuente richiede il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta per gli interventi di cui al presente articolo. [...].»

Il visto di conformità, rilasciato ai sensi dell'art. 35 del DLgs. 241/97 dai soggetti di cui alle lett. a) e b) dell'art. 3 co. 3 del DPR 322/98, diviene dunque obbligatorio con riguardo a tutte le opzioni esercitate e non più soltanto con riguardo alle opzioni superbonus.

ATTESTAZIONE DI CONGRUITÀ

La **lettera b) del neo-introdotta co. 1-ter dell'art. 121 del DL 34/2020** dispone che:

«Per le spese relative agli interventi elencati nel comma 2, in caso di opzione di cui al comma 1:

b) i tecnici abilitati asseverano la congruità delle spese sostenute secondo le disposizioni dell'articolo 119, comma 13-bis»

Il visto di conformità, rilasciato ai sensi dell'art. 35 del DLgs. 241/97 dai soggetti di cui alle lett. a) e b) dell'art. 3 co. 3 del DPR 322/98, diviene dunque obbligatorio con riguardo a tutte le opzioni esercitate e non più soltanto con riguardo alle opzioni superbonus.

DECORRENZA DEGLI OBBLIGHI

L'obbligo di visto di conformità e attestazione di congruità anche su tutte le opzioni «non superbonus», ai sensi del co. 1-ter dell'art. 121 del DL 34/2020, scatta per le **comunicazioni di opzione presentate all'Agenzia delle Entrate a partire dal 12 novembre 2021, con l'esclusione però** delle comunicazioni che hanno per oggetto spese corrispondenti alle **fatture emesse dai fornitori prima del 12 novembre 2021, purchè prima di tale data sia già stata esercitata una delle due opzioni consentite** (mediante annotazione sulla fattura dello sconto sul corrispettivo, oppure mediante la stipula dell'accordo di cessione del credito) **e la spesa sia già stata pagata dal committente** (ovviamente, nel caso di sconto sul corrispettivo, per la sola parte non coperta dallo sconto).

Circ. Agenzia delle Entrate 29.11.2021 n. 16 (§ 1.2.3)

CESSIONE «DIFFERITA» DI RATE RESIDUE

L'obbligo di visto di conformità e attestazione di congruità si applica anche alle comunicazioni di cessione del credito, presentate a decorrere dal 12 novembre 2021, che riguardano rate residue di detrazioni «anche non superbonus» non ancora fruite, riferite a spese sostenute nell'anno 2020, **se l'accordo di cessione delle medesime è stato perfezionato in data successiva all'11 novembre 2021.**

Circ. Agenzia delle Entrate 29.11.2021 n. 16 (§ 1.2.4)

FOCUS SU ATTESTAZIONE DI CONGRUITÀ

- ✓ **Prezzi di riferimento**
- ✓ **Decreto MITE in fase di predisposizione**
- ✓ **Soggetti abilitati al rilascio delle attestazioni**
- ✓ **Forma delle attestazioni**
- ✓ **Momento di rilascio delle attestazioni sulle opzioni**

PREZZI DI RIFERIMENTO

Per gli **interventi di efficienza energetica**:

- ✓ **se iniziati dal 6.10.2020**: (1) prezziari regionali predisposti di concerto con articolazioni territoriali MIT; (2) oppure prezziari DEI; (3) oppure, in mancanza di voci pertinenti, prezzi determinati in maniera analitica dal tecnico attestatore, il quale può anche avvalersi dei prezzi indicati nell'Allegato I del DM 6.8.2020 «Requisiti»;
- ✓ **se iniziati prima del 6.10.2020**: (1) prezziari regionali; (2) oppure listini ufficiali; (3) oppure listini delle CCIAA; (4) oppure, in mancanza, prezzi correnti del mercato locale.

Per gli **interventi diversi da quelli di efficienza energetica, compresi quelli di riduzione del rischio sismico**: (1) prezziari regionali; (2) oppure listini ufficiali; (3) oppure listini delle CCIAA; (4) oppure, in mancanza, prezzi correnti del mercato locale.

Circ. Agenzia delle Entrate 29.11.2021 n. 16 (§ 1.2.2)

DECRETO MITE IN ARRIVO

Il quadro dei prezzi di riferimento di cui alla precedente slide dovrà poi essere aggiornato alla luce di cosa conterrà il decreto del Ministro della Transizione Ecologica, cui è demandato dal co. 13-bis dell'art. 119 del DL 34/2020 il compito di stabilire, ai fini delle attestazioni di congruità, i valori massimi *«per talune categorie di beni»*

L'emanazione del decreto MITE è prevista entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del DL 157/2021.

SOGGETTI ABILITATI AD ATTESTARE (1/2)

I soggetti abilitati a rilasciare le attestazioni di congruità sono:

- ✓ i professionisti abilitati alla progettazione di edifici e impianti nell'ambito delle competenze attribuite dalla legislazione vigente, iscritti agli specifici ordini e collegi (**attestazioni per interventi di efficienza energetica con ecobonus, bonus facciate o superbonus**);
- ✓ i professionisti incaricati della progettazione strutturale o della direzione lavori (**attestazioni per interventi di riduzione del rischio sismico con superbonus**).

La **circ. Agenzia delle Entrate 29.11.2021 n. 16 (§ 1.2.2)** afferma che, per le opzioni «non superbonus» l'attestazione di congruità delle spese ex co. 1-ter dell'art. 121 del DL 34/2020 «*possa essere rilasciata, per la medesima tipologia di interventi, dai tecnici abilitati al rilascio delle asseverazioni previste dall'articolo 119, comma 13, del Decreto rilancio per gli interventi ammessi al Superbonus*».

SOGGETTI ABILITATI AD ATTESTARE (2/2)

Sembra dunque conseguire che, per gli **interventi di efficienza energetica «minori» e «non trainati nel superbonus»**, per i quali l'Allegato A del DM 6.8.2020 «Requisiti» ammette la possibilità di sostituire l'asseverazione del tecnico abilitato con una dichiarazione del fornitore o dell'installatore, tale possibilità di sostituzione permanga solo se l'ecobonus viene fruito nella forma «ordinaria» di detrazione, mentre **diventa obbligatoria l'attestazione a cura di un tecnico abilitato se l'ecobonus viene fruito mediante esercizio delle opzioni.**

FORMA DELLE ATTESTAZIONI

Le attestazioni di congruità vanno rilasciate:

- ✓ su modello conforme agli Allegati 1 e 2 del DM 6.8.2020 «Asseverazioni», **se relative a interventi di efficienza energetica «superbonus 110%»;**
- ✓ su modello conforme agli Allegati B, B-1 e 1 del DM 28.2.2017 n. 58, **se relative a interventi di riduzione del rischio sismico «sismabonus» o «superbonus 110%»;**
- ✓ su modello in forma libera (purchè preveda l'assunzione di consapevolezza delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni mendaci, formazione e uso di atti falsi, e della decadenza dai benefici conseguenti a provvedimenti emanati sulla base di dichiarazioni non veritiere, ai sensi degli artt. 75 e 76 del DPR 445/2000), **se relative a interventi diversi dai precedenti.**

MOMENTO DI RILASCIO

Le attestazioni di congruità rilasciate su spese oggetto di opzione ex art. 121 del DL 34/2020 vanno rilasciate:

- ✓ **nel caso di opzioni «superbonus»**, dopo che i lavori corrispondenti a quelle spese sono stati realizzati, essendo stato liquidato un SAL o essendosi verificata l'ultimazione dei lavori;
- ✓ **nel caso di opzioni «non superbonus»**, *«anche in assenza di uno stato di avanzamento lavori o di una dichiarazione di fine lavori, considerato che la normativa che li disciplina, a differenza di quella prevista per il Superbonus, non richiede tali adempimenti. Tuttavia, considerata la ratio del Decreto anti-frodi di prevenire comportamenti fraudolenti nell'utilizzo di tali Bonus e ritenuto che, con riferimento a queste agevolazioni fiscali, il sostenimento di una spesa trova una giustificazione economica soltanto in relazione ad una esecuzione, ancorchè parziale, di lavori, la nuova attestazione della congruità della spesa non può che riferirsi ad interventi che risultino almeno iniziati»* (circ. Agenzia delle Entrate 29.11.2021 n. 16, § 1.2.2).

ALTRI CONTROLLI PREVENTIVI

- ✓ **Potere di sospensione degli effetti delle comunicazioni di opzione**
- ✓ **Divieto ad operare in caso di operazione sospetta**

SOSPENSIONE EFFETTI COMUNICAZIONI

L'Agenzia delle Entrate, entro 5 giorni lavorativi dall'invio delle comunicazioni per l'esercizio delle opzioni di sconto sul corrispettivo e di cessione del credito (anche quelle successive alla prima), ha la facoltà di sospendere gli effetti delle comunicazioni per un periodo non superiore a 30 giorni dalla data di sospensione.

Nuovo art. 122-bis co. 1 – 3 del DL 34/2020

I criteri, le modalità ed i termini per l'esercizio del predetto potere di sospensione sono contenuti nel **provv. Agenzia delle Entrate 1.12.2021 n. 340450**, emanato ai sensi del co. 5 dell'art. 122-bis del DL 34/2020.

Questo potere riguarda **non solo le opzioni «edilizie» ex art. 121 del DL 34/2020, ma anche le cessioni dei crediti di imposta «anti-COVID» ex art. 122 del DL 34/2020.**

PRESUPPOSTI DELLA SOSPENSIONE

Possono essere sospesi gli effetti delle comunicazioni di opzione che presentano «**profili di rischio**» **individuati sulla base di criteri riferiti:**

- a) alla coerenza e alla regolarità dei dati indicati nelle comunicazioni e nelle opzioni con i dati presenti nell'Anagrafe tributaria o comunque in possesso dell'Amministrazione finanziaria;
- b) ai dati afferenti ai crediti oggetto di cessione e ai soggetti che intervengono nelle operazioni cui detti crediti sono correlati, sulla base delle informazioni presenti nell'Anagrafe tributaria o comunque in possesso dell'Amministrazione finanziaria;
- c) ad analoghe cessioni effettuate in precedenza dai soggetti indicati nelle comunicazioni e nelle opzioni.

PROCEDURA DI SOSPENSIONE

L'Agenzia, entro 5 giorni lavorativi dalla data di presentazione della comunicazione, comunica la sospensione degli effetti della comunicazione:

- ✓ con **ricevuta resa disponibile tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate**, nel caso di **opzioni «edilizie»** ex art. 121
- ✓ con **avviso pubblicato nella stessa sezione dell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle Entrate** tramite la quale è stata inviata la comunicazione, nel caso di **cessioni di crediti «anti-COVID»** ex art. 122.

ESITI A FINE SOSPENSIONE

Se i controlli durante i 30 giorni di sospensione confermano i rischi, la comunicazione si considera non effettuata e l'esito del controllo è comunicato al soggetto che ha trasmesso la comunicazione (se è stata trasmessa da un intermediario, quest'ultimo deve informare il titolare della detrazione o del credito ceduto dell'avvenuto annullamento della comunicazione).

Ai sensi del co. 3 dell'art. 122-bis del DL 34/2020, *«l'amministrazione finanziaria procede in ogni caso al controllo nei termini di legge di tutti i crediti relativi alle cessioni per le quali la comunicazione si considera non avvenuta»*.

Se i controlli durante i 30 giorni di sospensione non confermano i rischi, la comunicazione produce i suoi effetti e il termine finale di utilizzo del credito esposto nella comunicazione è prorogato per un periodo di tempo pari a quello di durata della sospensione della comunicazione.

DIVIETO AD OPERARE

Il **co. 4 dell'art. 122-bis del DL 34/2020** stabilisce che **i soggetti obbligati al rispetto della disciplina antiriciclaggio**, che intervengono nelle cessioni comunicate ai sensi degli artt. 121 e 122 del DL 34/2020, non procedono all'acquisizione del credito in tutti i casi in cui ricorrono i presupposti:

- ✓ di cui all'art. 35 del DLgs. 231/2007, concernente l'obbligo di «**segnalazione delle operazioni sospette**» (c.d. «SOS»);
- ✓ di cui all'art. 42 del DLgs. 231/2007, concernente l'obbligo di «**astensione**» in caso di impossibilità oggettiva di effettuare l'adeguata verifica della clientela.

INDICI DI RISCHIO DA VALUTARE

La relazione illustrativa del «decreto Antifrodi» ha evidenziato che, ai fini dell'individuazione delle operazioni sospette da segnalare all'UIF (e relativamente alle quali sorge dunque il divieto di compimento dell'operazione per i soggetti obbligati), è necessario tenere conto dei rischi connessi a:

- 1) l'eventuale natura fittizia dei crediti stessi;
- 2) la presenza di cessionari dei crediti che pagano il prezzo della cessione con capitali di possibile origine illecita;
- 3) lo svolgimento di abusiva attività finanziaria da parte di soggetti privi delle prescritte autorizzazioni che effettuano plurime operazioni di acquisto di crediti da un'ampia platea di cedenti.

NATURA FITTIZIA DEI CREDITI

Per quanto riguarda il rischio che i crediti siano fittizi, la **Comunicazione UIF 11.2.2021** esemplifica quali indici di rischio il fatto che:

- ✓ l'impresa cedente e/o quella cessionaria siano: (i) costituite o divenute operative di recente; (ii) con forme giuridiche flessibili e semplici, prive di strutture organizzative reali; (iii) coinvolte in plurime cessioni di crediti / accoli di debiti; (iv) con frequenti variazioni nella compagine proprietaria e/o amministrativa o con soci e/o esponenti di dubbia reputazione o che appaiono come prestanome;
- ✓ vi siano anomalie concernenti il coinvolgimento di professionisti;
- ✓ le condizioni economiche pattuite per la cessione siano particolarmente vantaggiose per il cessionario (prezzo notevolmente inferiore al valore nominale del credito).

CAPITALI ILLECITI

Per quanto riguarda il rischio che i cessionari paghino il corrispettivo della cessione dei crediti con capitali di fonte illecita, la **Comunicazione UIF 11.2.2021** richiama l'attenzione sul fatto che *«occorre in particolare calibrare la profondità e l'intensità dei presidi antiriciclaggio, valutando con attenzione il profilo degli eventuali cessionari che entrano in relazione con i soggetti obbligati, intensificando i controlli rispetto a richieste di sconto di crediti acquistati in precedenza, soprattutto se in misura massiva»*.

ATTIVITÀ FINANZIARIA ABUSIVA

Per quanto riguarda il rischio di svolgimento di abusiva attività finanziaria , la **Comunicazione UIF 11.2.2021** richiama l'attenzione sul fatto che *«va inoltre attentamente considerata la circostanza che società o enti siano specificamente costituiti allo scopo di essere impiegati nelle cessioni di crediti fiscali; è possibile che attività della specie siano offerte con carattere di professionalità e a una pluralità indifferenziata di soggetti (ad esempio attraverso la costituzione di appositi siti web o la diffusione di messaggi promozionali anche a mezzo di social network) tanto da destare il sospetto che esse siano esercitate nei confronti del pubblico in assenza delle prescritte autorizzazioni».*

NOVITÀ DEL DDL BILANCIO 2022

- ✓ Proroga **a tutto il 2024** di detrazione IRPEF 50%, ecobonus 50%-65%-70%-75%, sismabonus 50%-70%-75%-80%-85%, ecosismabonus 80%-85%, bonus verde 36%
- ✓ Proroga **a tutto il 2024** del bonus mobili 50%, ma con dimezzamento a 5.000 euro del tetto massimo di spesa agevolata
- ✓ Proroga per il **solo 2022** del bonus facciate, ma con riduzione della percentuale di detrazione dal 90% al 60%
- ✓ Proroga del **superbonus 100%**: (i) **al 31.12.2022** per gli interventi su singole unità immobiliari con CILA presentata ante 30.9.2021, oppure per abitazioni principali contribuenti con ISEE inferiore a 25.000 euro; (ii) **al 31.12.2025** per gli interventi su parti comuni con percentuale di detrazione 110% fino al 2023, 70% nel 2024, 65% nel 2025
- ✓ Proroga delle **opzioni per sconto in fattura o cessione del credito**

QUESTIONE BONUS FACCIATE AL 90% (1/3)

La **risposta MEF, sentita l'Agazia delle Entrate, all'interrogazione parlamentare 17.11.2021 n. 5-07055**, ha sostanzialmente confermato che, relativamente agli interventi sui quali può applicarsi il bonus facciate, fornitore e committente possono accordarsi per l'emissione della fattura con sconto sul corrispettivo del **90%** e pagamento della parte non coperta da sconto **entro il 31.12.2021**, anche se, al momento della fattura «scontata» e del relativo pagamento «ridotto», i lavori, corrispondenti ai corrispettivi fatturati al lordo dello sconto applicato, non risultino essere stati ancora realizzati. La realizzazione dei lavori corrispondenti alla predette spese rimane ovviamente dovuta, ma può avvenire anche successivamente al termine della finestra temporale agevolata.

QUESTIONE BONUS FACCIATE AL 90% (2/3)


La **circ. Agenzia delle Entrate 29.11.2021 n. 16 (§ 1.2.2)** ha chiarito che «*per i Bonus diversi dal Superbonus, l'attestazione, richiesta per optare per lo sconto in fattura o la cessione del credito può essere rilasciata anche in assenza di uno stato di avanzamento lavori o di una dichiarazione di fine lavori, considerato che la normativa che li disciplina, a differenza di quella prevista per il Superbonus, non richiede tali adempimenti. Tuttavia, considerata la ratio del Decreto anti-frodi di prevenire comportamenti fraudolenti nell'utilizzo di tali Bonus e ritenuto che, con riferimento a queste agevolazioni fiscali, il sostenimento di una spesa trova una giustificazione economica soltanto in relazione ad una esecuzione, ancorchè parziale, di lavori, **la nuova attestazione della congruità della spesa non può che riferirsi ad interventi che risultino almeno iniziati***».

QUESTIONE BONUS FACCIATE AL 90% (3/3)


Per il bonus facciate i riflessi operativi di questi chiarimenti sono che:

- ✓ entro il 31.12.2021, fornitore e committente «non impresa» possono accordarsi per emissione della fattura per l'intero ammontare dei lavori con sconto 90% e pagamento per cassa del residuo 10%;
- ✓ quando i lavori risultano «almeno iniziati» diventa possibile presentare telematicamente all'Agenzia delle Entrate la comunicazione di opzione per lo sconto in fattura (con relativa attestazione di congruità e visto di conformità) e procedere alla successiva «monetizzazione» del credito mediante cessione in banca;
- ✓ i lavori devono dunque «almeno iniziare» entro il 16.3.2021, data ultima per la presentazione della comunicazione di opzione relativamente a spese sostenute nell'anno 2021.

Come troviamo sempre le soluzioni?



Semplice. Andiamo al nucleo delle questioni.



sistemiamo l'Italia

Conoscere a fondo i professionisti e le imprese italiane per fornire risposte concrete attraverso le soluzioni software è il nostro mestiere. Da sempre investiamo in competenze e tecnologia con un unico obiettivo: andare al nucleo delle questioni per soddisfare le esigenze dei nostri Utenti.

Con **PROFIS**® gestisci i servizi contabili, fiscali e digitali del tuo studio, collabori con tutti i clienti, condividi dati e documenti, gestisci servizi personalizzati di fatturazione elettronica e contabilità condivisa, e puoi specializzarti in servizi di consulenza aziendale.

Con **PROFIS**® hai a disposizione funzionalità integrate per **gestire il modello per la comunicazione opzioni per interventi edilizi e superbonus**. Puoi **acquisire tutte le comunicazioni in modo massivo e per più soggetti** contemporaneamente da un semplice foglio di Excel, compilare e trasmettere facilmente la comunicazione, predisporre la check list per il visto di conformità.

PROFIS® è anche in cloud, presso la Service Farm® SISTEMI.

Chiamate noi o il più vicino dei nostri Partner. Insieme a voi per lavorare, produrre, creare e innovare. Insieme, sistemiamo l'Italia.

Insieme, per ogni soluzione.